COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE			PAG.
Congedi:	PAG.	GIGLIA, Relatore	236 237 237
Presidente	2.34	Colombo, Sottosegretario di Stato per i	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		lavori pubblici	237
FABRIANI: Modificazione del 2º comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110)	234	e 19, lettera b) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del	
Presidente	234 234 234	Comitato dell'A. N. A. S. e conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A. N. A. S. stessa. (1387)	238
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	238
Faletti ed altri: Determinazione del limito fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici. (1212)	235	QUINTIERI, Relatore	238
Polano	236	nato). (1256)	239
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	241 240 240
Finanziamenti straordinari a favore del- l'Ente acquedotti siciliam. (Approva- to dalla VII Commissione permanente		COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 240,	241
del Senato). (1257)	236	Votazione segreta:	
PRESIDENTE 236	237	Presidente	243

La seduta comincia alle 9.45.

PACATI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Chieco Maria, Guariento e Spataro.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2º comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti clettrici. (1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Fabriani: Modificazione del 2º comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Quando fu portato in Commissione questo provvedimento, e precisamente nella seduta del 28 gennaio ultimo scorso, io espressi il desiderio che la discussione fosse rinviata di qualche giorno perché mi proponevo – come difatti sto facendo – di coordinare il pensiero dei vari Ministeri interessati all'argomento, pensiero che era discorde allora, ma che sta avviandosi ad una conclusione.

Questa mattina non sono in grado di darvi il parere definitivo e sarei grato alla Commissione se volesse rinviare la discussione della proposta di legge – almeno fino alla prossima seduta – onde consentire al Governo di esprimere la sua opinione. Spero di arrivare, nei contatti con gli altri Ministeri interessati, ad una conclusione al più presto e assicuro la Commissione che ho buone prospettive di riuscita.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Anche noi siamo favorevoli a un breve rinvio, ma per ragioni completamente opposte a quelle addotte dal Sottosegretario. Noi vorremmo che la Commissione affrontasse la questione della modifica dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, in maniera più razionale. L'articolo suddetto, così come rimane con la modificazione proposta dall'onorevole Fabriani, conserva gravi difetti. Innanzitutto esso lascia al Ministro

delle finanze la facoltà di determinare il canone e ciò crea situazioni di sperequazione. Per esempio, un sensibile divario esiste tra la provincia di Sondrio e la provincia di Belluno. La prima ha introitato 56 milioni l'anno, mentre l'altra arriva appena a 4 milioni, pur avendo la stessa potenza di chilowatt. Siamo d'accordo sull'opportunità di modificare l'articolo 53, ma dobbiamo farlo m modo da rispondere alle aspettative che i comuni montani hanno da trenta o guaranta anni. Il Ministro delle finanze, anche là dove esistono le condizioni previste dalla proposta di legge dell'onorevole Fabriani, è molto lento nell'applicare il sovraccanone e quando lo applica ciò avviene in misura molto ridotta.

La prima osservazione che facciamo è proprio questa: la proposta dell'onorevole Fabriani non elimina la facoltà del Ministro di applicare o non applicare il sovracanone. Per rendere operante l'articolo 53 bisogna rendere rigido ed obbligatorio il canone. Questi concetti fondamentali, del resto, si trovano in una nostra proposta di legge del 28 luglio 1953. Anche al Senato è stata presentata dal senatore Spezzano una proposta che modifica l'articolo 53 e che ha trovato un certo consenso anche nel partito di maggioranza.

Quindi noi vogliamo associarci alla richiesta del Sottosegretario, ma per chiedere all'onorevole Fabriani di rendere operante l'articolo 53 nel senso che abbiamo esposto.

PRESIDENTE. Circa l'accenno di merito fatto dall'onorevole Bettiol, naturalmente siete liberi di prendere accordi se mantenere la dizione del 2º comma dell'articolo 53 modificato secondo la proposta dell'onorevole Fabriani oppure presentare un emendamento.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Non si può fissare una data certa in cui sarà posta all'ordine del giorno la proposta di legge dell'onorevole Fabriani? Per esempio, nella prima tornata della ripresa dei lavori parlamentari?

COLOMBO. Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Spero di essere pronto per quell'epoca. Ma non posso assumere un impegno definitivo. Farò tutto il possibile perché alla ripresa dei lavori parlamentari possa essere in grado di comunicare alla Commissione il parere definitivo dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame della proposta di legge dell'onorevole Fabriani ad altra seduta.

(Cosi rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti ed altri: Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici. (1212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti, Pacati, Bartole, Pasini: Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

Il relatore, onorevole Camangi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAMANGI, Relatore. Onorevoli colleghi, la relazione che accompagna questa proposta di legge è così chiara che non avrebbe bisogno di ulteriori delucidazioni da parte mia. Credo, soltanto per una considerazione di praticità, che possa essere utile che vi riassuma le ragioni che hanno indotto il collega Faletti e gli altri proponenti a presentare la proposta di legge.

Con la legge dell'8 marzo 1949, n. 105, fu regolata e normalizzata la tensione da adottare nelle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, stabilendo 125 e 220 volt per i circuiti monofasi e 125-220 e 220-380 volt per i circuiti trifasi come valori normalı delle cosiddette basse tensioni. Questa legge imponeva che tutte le reti di distribuzione dovessero adeguarsi a funzionare alle tensioni così stabilite entro un anno dalla sua entrata in vigore. Vi erano alcune eccezioni, esattamente nell'articolo 3, ma quello che può essere interessante ai fini della nostra discussione è il problema della tensione a 500 volt adottato da molti stabilimenti industriali aventi proprie cabine di trasformazione. Come spesso avviene nella nostra legislazione, purtroppo, questo provvedimento non si uniformò, non sı adeguò agli altri precedenti, per cui è nata una serie di inconvenienti. Ad uno di essi si riferisce il proponente ed è quello riguardante il caso previsto dal regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, che contiene le prescrizioni da adottarsi nell'esecuzione delle linee aeree esterne. Precisamente all'articolo 1 dice che « agli effetti delle presenti norme si intende per alta tensione quella maggiore di 300 volt efficaci per corrente alternata; si intende per bassa tensione quella uguale o inferiore ». Balza evidente la contraddizione tra la norma stabilita con la legge del 1949 - che stabilisce il limite di 380 volt - e l'altra disposizione che stabilisce a 300 volt il detto limite delle basse tensioni.

La proposta del collega Faletti si riassume in due articoli che non hanno bisogno di illustrazione perché sono sufficientemente chiari.

L'articolo primo dice che un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto di alta tensione, ecc. Si parla di 400 volt e non di 380 per due considerazioni, una di ordine formale e l'altra di ordine sostanziale, Sostanziale, perché stabilendo come massimo standardizzato 380 è bene stabilire anche un margine fra basse e alte tensioni per tener conto delle inevitabili oscillazioni; formale, perché lo stesso Consiglio nazionale delle ricerche aveva a suo tempo predisposto il regolamento delle linee aeree e stabilito una norma che doveva essere travasata in un provvedimento legislativo fissando il limite di 400 volt per le basse tensioni. L'articolo 2 della proposta di legge Faletti è rivolto ad evitare qualsiasi malinteso e stabilisce: « Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni».

Come ho accennato in precedenza, l'unica questione che è rimasta da decidere è quella della tensione di 500 volt che sappiamo esistere in moltissimi stabilimenti industriali. È vero che l'articolo 3 della legge 8 marzo 1949, n. 105, contempla anche il caso di tensioni a 500 volt destinate al servizio di stabilimenti industriali, alimentate da proprie cabine di trasformazione. Ma se noi approvassimo il provvedimento così come è, queste tensioni di 500 volt - che sono consentite anche dalla legge 8 marzo 1949, - sarebbero considerate alte tensioni e quindi lasceremmo in piedi tutti quegli inconvenienti che invece vogliamo eliminare. Per questo problema delle tensioni di 500 volt, ho parlato col collega Faletti, il quale avrebbe in animo di proporre un emendamento che risolverebbe la questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETTI. Dalle categorie industriali è venuta insistente la richiesta di portare a 500 volt il limite di tensione limitatamente alle reti destinate al servizio di stabilimenti industriali, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Io vorrei precisare anche che le parole alta e bassa tensione non hanno mai voluto

significare una distinzione fra tensione pericolosa e non pericolosa. Tutti conoscono che la tensione comincia ad essere pericolosa anche a 25 volt, se ci si trova in particolari condizioni di pericolo. Se ci riferiamo agli effetti costruttivi per un determinato valore di tensione, possiamo dire che era stato stabilito ıl limite di 300 volt fra bassa e alta tensione perché si trovava bassa tensione quella di normale distribuzione. Fino alla emanazione della legge 8 marzo 1949, la tensione di distribuzione normale era di 125-220 volt e in alcuni casi anche di 280 volt come la Edison di Milano. Con la legge del 1949 si è voluto introdurre il limite di 380 volt perché è calcolato, dal punto di vista elettrotecnico, come quello che permette facilmente il passaggio dalle 230 alle 380 con una semplice modifica dei collegamenti. Si è voluto introdurre il 380 perché è universalmente adottato in tutti i paesi europei.

Con la legge del 1949 sono state distinte tre categorie: le tensioni normali, e sono quelle già citate; le tensioni consentite (per esempio, 280 volt a Milano, nell'Italia centrale ecc.) e le tensioni a 500 volt che ancora esistono in molti stabilimenti industriali per l'alimentazione diretta dei motori.

Che cosa dice la legge del 1949? Entro dieci anni dalla sua promulgazione tutte le tensioni che non siano normali o consentite, devono essere trasformate in tensioni normali. Lo scopo di quella legge è di arrivare alla unificazione, ossia arrivare ad una sola tensione e sarebbe questo un grandissimo vantaggio per tutti gli utenti. In quella legge del 1949 la tensione di 500 volt è consentita fino al 1959.

Dopo quell'epoca il Governo prenderà provvedimenti perchè anche il 500 diventi 380. Le categorie industriali hanno chiesto di poter mantenere questo limite almeno fino a quando la legge del marzo 1949 lo consenta. Pertanto presento il seguente emendamento aggiuntivo come secondo comma dell'articolo 2: « Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, lintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 105 ».

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Come già ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento, il Governo è favorevole alla proposta di legge dei deputati Faletti, Pacati, Bartole, Pasini, nei termini in cui è stata presentata.

Si tratta di questioni eminentemente tecniche per le quali, prima di esprimere il parere, è stata indubbiamente fatta un'istruttoria di ordine tecnico presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e presso il Consiglio nazionale delle ricerche che hanno espresso parere favorevole sul testo attuale. Però, di fronte all'emendamento presentato questa mattina, trattandosi di una questione di carattere tecnico, non mi sento di poter esprimere un'opinione senza aver chiesto il parere degli organi tecnici. Pregherei di rinviare la discussione alla prossima seduta, allorchè verrò qui non soltanto con quella che può essere una opinione personale di acquisizione di elementi, ma soprattutto con il parere degli organi tecnici.

POLANO. Credo sia utile rinviare la discussione ad una prossima seduta.

FALETTI. Ritengo che l'obiezione del rappresentante del Governo sia legittima.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione di questa proposta di legge ad una prossima seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

Il relatore, onorevole Giglia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, Relatore. Il disegno di legge 1957 che viene all'esame della nostra Commissione, ha riguardo ad un finanziamento straordinario a favore dell'Ente acquedotti siciliani per l'importo di un miliardo di lire da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1953-54 e 1954-55. È un provvedimento che viene con notevole ritardo e mi permetto sottolinearne l'urgenza in quanto l'Ente acquedotti siciliani versa in uno stato di grave disagio dato che da tre anni attende questi finanziamenti. L'Ente gestisce 503 impianti ed ha trattative con altri 54 comuni. Ha una mano d'opera di 400 operai e ha eseguito lavori che hanno notevolmente migliorata la situazione idrica dei comuni siciliani. Desidero anche sottolineare la opportunità che

per il nuovo esercizio finanziario 1955-56 l'erogazione da assegnare all'Ente sia di un miliardo di lire anziché di 500 milioni, al fine di poter assorbire i 500 milioni della sfasatura dell'anno 1952-53.

Durante quel periodo l'Ente acquedotti siciliani ha assunto oneri ai quali ha dovuto fare fronte con anticipazioni della Regione siciliana e con anticipazioni bancarie, per cui oggi è costretto a provvedere alla restituzione. Per tutti questi motivi chiedo la sollecita approvazione del disegno di legge e rivolgo al Governo la preghiera di voler predisporre un ulteriore disegno di legge per il 1955-56.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIACONE. Siamo molto sensibili al problema dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni siciliane; basti pensare in quali condizioni esse si trovano e a quali dolorosi episodi abbiamo dovuto assistere.

Io parlo come sindaco che ha amministrato per sette anni un comune: il problema dell'approvvigionamento idrico è stato sempre assillante. L'Ente acquedotti fu istituto per affrontare la situazione e noi siamo d'accordo sull'opportunità di aiutarlo sul piano finanziario. Non crediamo però che la somma di 500 milioni possa essere sufficiente ai suoi bisogni; pertanto presenteremo un ordine del giorno con cui sosteniamo la richiesta di 5 miliardi formulata da parte dell'Ente acquedotti siciliani.

Quello che non incontra la nostra approvazione, in questo disegno di legge, è che la copertura della spesa di 500 milioni per l'esercizio 1953-54 debba essere stornata dai fondi di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, il che significa che un'esigenza viene sodisfatta mediante rinunzia ad un altra.

L'ordine del giorno, a firma anche dell'onorevole Polano, che sottoponiamo alla approvazione della Commissione, è il seguente:

« La VII Commissione permanente della Camera (Lavori pubblici), considerando la grave situazione del problema delle acque in Sicilia, invita il Governo perché aumenti gli stanziamenti fino alla somma di lire 5 miliardi, secondo la richiesta dell'Ente acquedotti siciliani ».

BONTADE MARGHERITA. Ritenendo esaurientemente documentata la relazione dell'onorevole Giglia al disegno di legge per i finanziamenti straordinari all'Ente acquedotti siciliani, vorrei richiamare alla memoria

l'ordine del giorno a mezzo del quale la VII Commissione permanente del Senato, resasi conto della grave situazione del problema dell'acqua in Sicilia e delle difficoltà finanziarie dell'E. A. S., ha invitato il Governo ad aumentare gli stanziamenti fino alla somma di 5 miliardi di lire.

Dal resoconto dei lavori di quella seduta può rilevarsi che detto ordine del giorno non è una semplice raccomandazione al Governo perché vagli l'opportunità di un considerevole aumento degli stanziamenti, ma è frutto di una situazione molto grave per la continuazione dell'attività dell'Ente e si presenta come l'espediente più idoneo per non ritardare l'approvazione della legge e lasciare al tempo stesso la porta aperta ad ulteriori stanziamenti col prossimo esercizio, confidando nella sensibilità ed obbiettività degli organi competenti.

Sono sicura, pertanto, anche non ripresentando in questa sede un ordine del giorno, che il Governo, rendendosi interprete di ciò, vorrà accogliere i voti espressi nell'ordine del giorno citato, come un impegno da mantenere superando ogni difficoltà. Sono certa che voi, onorevoli colleghi, sensibili ai bisogni e alle legittime aspettative delle popolazioni interessate, valutando serenamente le finalità sociali che l'Ente stesso si propone nel quadro della rinascita del Mezzogiorno, vorrete dare la più ampia e significativa approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Accolgo l'ordine del giorno dell'onorevole Giacone come un invito al Governo di esaminare il problema. Non lo posso accogliere come un impegno poiché in questa materia, accanto all'obbligo di cercare di assicurare la vitalità in certi organismi, abbiamo anche il dovere di far sì che essa non sia garantita dagli interventi statali, ma sia il più possibile avviata ad avere una propria autonomia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

«È autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1953-54 e 1954-55, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblica m ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei due esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«Alla copertura della spesa di lire 500 nulioni, da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1954-55 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso».

Lo pongo in votazione:

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 15, lettera d) e 19. lettera b) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione e del comitato dell'A.N.A.S. e conferimento dei posti di economo-cassiere dell'A.N.A.S. stessa. (1387).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Modificazione degli articoli 15, lettera d) e 19, lettera b) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni. con la legge 2 gennaio 1952. n. 41, relativi alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dell'A. N. A. S. e conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A. N. A. S. stessa.

Il relatore, onorevole Quintieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, Relatore. Con il disegno di legge in esame il Governo si propone di eliminare alcune sfasature che si erano venute manifestando nella pratica attuazione del decreto legislativo 17 aprile 1948, ratificato. con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952.

Con l'articolo 1, si tende ad eliminare una lacuna esistente nella composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A. N. A. S., chiamando a far parte dei due organi su accennati anche l'ispettore generale del servizio amministrativo, in considerazione della specifica competenza che l'ispettore generale amministrativo può fornire nelle decisioni del Consiglio o del Comitato.

Con l'articolo 2, il Ministero dei lavori pubblici si prefigge di dare un assetto definitivo alla carriera dell'economo-cassiere e del vice economo-cassiere per i quali non erano state date modalità precise per il conferimento degli incarichi. Si tratta di funzioni delicate e importanti che richiedono una certa esperienza e il provvedimento mira ad estendere a un più numeroso ambito di personale la scelta degli impiegati da adibire al servizio di economato e cassa.

Con la tabella allegata al disegno di legge, il numero dei posti dei primi aiutanti amministrativi principali viene portato da 5 a 7 e il numero dei posti dei gradi X e XI viene stabilito cumulativamente in 16 per 1 due gradi. Complessivamente il numero degli impiegati non viene a subire alcun aumento dato che vengono soppressi i posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, possiamo passare all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli articoli 15, lettera d), e 19, lettera b), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, sono modificati come segue:

Art. 15, lettera d). « del direttore de servizio amministrativo e dell'ispettore gene rale amministrativo ».

Art. 19, lettera b): « del direttore del servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale e dell'ispettore generale amministrativo ».

(È approvato).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di economo-cassiere e vice economo-cassiere sono conferite, con decreto del Ministro, a funzionari di gruppo B di grado non inferiore, rispettivamente, al IX e al X, da scegliersi in base a parere del Consiglio di amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e contabile dell'A.N.A.S. ».

 $(\dot{E} \ approvato).$

ART. 3.

La tabella C, allegata al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, è sostituita, per quanto riguarda il personale amministrativo di gruppo B, dalla tabella allegata alla presente legge.

(**È** approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata:

TABELLA

GRUPPO B.

Grado VII — Primi aiutanti ammini-		
strativi Capi	N.	2
Grado VIII — Aiutanti amministrativi		
Capi))	3
Grado IX — Aiutanti amministrativi		
principalı))	7
Grado X e XI Primi aiutanti ammi-		
nistrativi e aiutanti amministrativi))	16
$(\dot{E}\ approvata).$		

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1º settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forli. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1º settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

Il Relatore, onorevole Guariento, è assente. L'onorevole De' Cocci lo sostituisce ed ha facoltà di svolgere la relazione.

DE' COCCI, Relatore. Oltre ai grandi disastri di carattere nazionale, ne accadono, purtroppo, quasi ogni anno. altri minori, quali sono stati i terremoti che nel 1951 e nel 1952 si abbatterono in Val Padana, negli Abruzzi, nelle Marche e in provincia di Forli. Nell'anno precedente, 1950, un terremoto colpì anche la provincia di Rieti, un altro si verificò nella stessa zona nel 1943.

I danni complessivi causati da questi terremoti si aggirano sui 2-3 miliardi di lire Sarebbe stato pertanto necessario uno stanziamento di spesa ben più cospicuo, tenendo presente che per i danni causati dai precedenti terremoti gli stanziamenti furono assolutamente inadeguati al fabbisogno. Comunque, i 500 milioni, di cui al disegno di legge in esame, anche se inadeguati, sono un atto concreto di solidarietà del Governo e del Parlamento verso i più colpiti. Il disegno di legge è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. Il testo è quello che di solito viene adoperato per casi del genere e chiedo alla Commissione di volerlo approvare senza emendamenti. Io, anziché proporre un emendamento, presenterò all'approvazione della Commissione un mio ordine del giorno, analogo all'ordine del giorno approvato dalla Commissione del Senato, e che è del seguente tenore:

« La VII Commissione permanente della Camera, procedendo all'esame e all'approvazione del disegno di legge che stanzia 500 milioni per la prima fase di intervento a favore dei sinistrati del terremoto del 1951, in analogia a quanto in via parziale fu già fatto con 500 milioni stanziati per il terremoto del 1943, nel 1947 e nel 1949, e di 1 miliardo nel 1951 per il terremoto del 1950, invita il Governo a disporre col bilancio per l'esercizio 1955-56 e successivi lo stanziamento di quanto risulta occorrente per liquidare i contributi di ricostruzione ai sinistrati delle varie province, che subirono i terremoti sopra ricordati, tenendo presente quanto, dagli accertamenti a suo tempo eseguiti e dai necessari aggiornamenti, risulti necessario, dedotti i 500 milioni di cui alla legge in corso di esame, per sodisfare gli impegni assunti e quelli derivanti dall'applicazione delle provvidenze nei confronti di tutti gli aventi causa per i terremoti predetti.

La Commissione ritiene, inoltre, che, qualora lo stanziamento delia intera somma nel solo prossimo esercizio possa riuscire eccessivamente oneroso, si possa ripartire in più esercizi l'onere stesso, provvedendo a fissare colla unica e conseguente legge del caso, che si procederà innanzi tutto alla liquidazione dei residui relativi al terremoto del 1943 e poi in via successiva a quelli del 1950 e del 1951.

La Commissione, infine, invita il Governo a tenere conto nel progetto di legge conseguente di quegli emendamenti che l'esperienza fatta con i precedenti interventi ha suggerito e che furono anche in parte adombrati nelle leggi di iniziativa parlamentare presentate in questa e nella precedente legislatura».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBI. Vorrei rivolgere preghiera all'onorevole Presidente di tenere presente che già un anno e mezzo fa è stata presentata una proposta di legge che porta le firme di numerosi colleghi e mia sullo stesso argomento che stiamo ora discutendo. La proposta di legge porta il numero 253. Lo stesso onorevole presidente ebbe la cortesia, a suo tempo, di comunicarmi che la proposta di legge sarebbe stata discussa dopo l'esame degli organi competenti.

PRESIDENTE. Non è arrivato nessun parere.

CORBI. Mi appello alla cortesia dell'onorevole Presidente perché i due provvedimenti siano esaminati insieme, dato che riguardano la stessa materia.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere se, per la parte che non riguarda i terremoti, lei ritiene che la sua proposta di legge rimanga assorbita dal provvedimento che stiamo esaminando.

CORBI. Ricordo che la mia proposta di legge riguardava, nella prima parte, lo sbaraccamento dei sinistrati dei terremoti di Calabria, Sicilia e Abruzzi; nella seconda parte si riferiva ai terremoti recenti. La prima parte la possiamo ritenere superata; la seconda, invece, credo che andrebbe discussa. Le due parti sono distinte e nella relazione e nella articolazione. Si potrebbe procedere allo stralcio.

PRESIDENTE. Per regolamento, dobbiamo trattare insieme i due provvedimenti. Le chiedo scusa dell'omissione. Io avevo presente la sua proposta nella seconda parte. Pertanto ritengo che la sua richiesta debba essere accolta in quanto i due provvedimenti sono della stessa natura e vanno trattati congiuntamente. Ha nulla in contrario il Governo?

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Nulla da obiettare.

DE' COCCI, Relatore. Ci troviamo di fronte ad uno stanziamento di 500 milioni rinvenuti dopo tanta fatica. Non credo che si possa riuscire ad aumentare questo stanziamento nè credo che convenga ritardare il disegno di legge, se il collega acconsente. Del resto, faccio presente che l'ultimo periodo del 2º comma dell'articolo 133 del regolamento dice: « L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia stato trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

CORBI. Non possiamo accettare il principio che le leggi che vengono dal Senato non si possono modificare.

DE' COCCI, Relatore. Credo che sia opportuno usufruire subito di questi 500 milioni e poi cercare di ottenere ulteriori stanziamenti.

CORBI. Il Relatore vorrebbe che fosse approvata questa legge?

DE' COCCI, Relatore. Sì, per poi farne una altra.

CORBI. Se il Presidente prende impegno che la mia proposta verrà discussa alla ripresa dei lavori, noi potremmo approvare l'ordine del giorno presentato dal relatore e rinviare la discussione delle due proposte di legge insieme.

DE' COCCI, *Relatore*. Sì, invitando il Governo a studiare il problema.

PRESIDENTE. Mi pare che la esigenza londamentale è di utilizzare questi 500 milioni che proprio col nostro voto diventano liquidi.

CORBI. La mia preoccupazione è che, una volta approvato il disegno di legge che stiamo esaminando, non si discuta nessuna altra proposta di legge analoga. Una volta che noi avessimo approvato la proposta di legge in esame, la questione si intenderebbe definita.

PRESIDENTE. Mi permetto di dissentire anche per una considerazione pratica. Se noi agitiamo il problema del totale stanziamento, senza utilizzare questi 500 milioni, passeranno altri sei mesi. C'è un voto del Senato che è analogo a quello che voteremo noi: se il Governo non si oppone al Senato non si oppone al nostro voto. Quindi resta nella facoltà dell'iniziativa parlamentare di presentare una nuova proposta di legge che tenga conto dell'insieme del problema.

CORBI. Stabiliamo sin d'ora che nella prossima riunione della Commissione si esaminerà l'intera questione.

Approviamo questo ordine del giorno. Se c'è l'impegno di mettere all'esame l'altra

proposta, che prevede una regolamentazione definitiva, presenteremo tutti gli emendamenti possibili. C'è la base per la discussione.

PRESIDENTE. Può rimanere stabilito che, una volta approvata nella seduta odierna la proposta di legge in esame, sarà posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la proposta di legge Corbi ed altri, recante il n. 253.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Come feci al Senato, per debito di chiarezza, preciso i limiti e la portata dell'ordine del giorno che è stato presentato. Anche qui si tratta di un invito a prendere in esame il problema: di un invito al Governo affinché disponga degli stanziamenti nel prossimo e nei successivi esercizi finanziari. Poiché si tratta di esaminare la concessione di fondi che importano nuovi oneri, è chiaro che questo problema dovrà essere esaminato col Tesoro e debbono essere reperiti i fondi per lo stanziamento. Con queste riserve, posso accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Faccio presente che, salvo le delimitazioni delle zone e degli importi, gli articoli sono stati riportati da leggi precedenti e analoghe. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, l'8 agosto ed il 1º settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

- a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
- b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

(È approvato).

ART. 3.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 1, lettera a) sono dichiarati di pubblicà utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 4.

I sussidi di cui al precedente articolo 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere affettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

(È approvato).

ART. 5.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di

beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, devono essere presentate corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

(È approvato).

ART. 7.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c), del precedente articolo 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla Pretura o davanti un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal Sindaco del Comune.

(**È**approvato).

ART. 8.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

(È approvato).

ART. 9.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano.

Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

(È approvato).

ART. 10.

L'Ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

L'Ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, la lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

(\dot{E} approvato).

ART. 11.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione del-

l'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

ART. 13.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ». (1257):

(La Commissione approva).

« Modificazione degli articoli 15, lettera d). e 19, lettera b) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, relativi alla composizione del Consiglio di ammimstrazione e del Comitato dell'A. N. A. S. e

conferimento dei posti di economo-cassiere e vice economo-cassiere dell'A. N. A. S. stessa (1387):

 $(La\ Commissione\ approva).$

« Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1º settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì». (1256).

(La Commissione approva).

Hanno presto parte alla votazione:

Angelino Paolo, Angelucei Nicola. Bontade Margherita, Brodolini, Cavazzini, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Capua, De' Cocci, Del Fante, Di Leo, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Giacone, Giglia, Grezzi, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri. Sanzo e Veronesi.

In congedo.

Bianchi Chieco Maria. Guariento e Spataro.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE ff
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI